



**REGOLAMENTO INTERNO PER LE
ASSEGNAZIONI DI LAVORI, FORNITURE,
SERVIZI RELATIVI AI SETTORI SPECIALI
INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI
SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D. LGS. N. 36/2023**

Approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 178 del
03/07/2023



INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento
- Art. 3 – Responsabile del Procedimento
- Art. 4 – Atti autorizzatori
- Art. 5 – Criteri e forme delle procedure
- Art. 6 – Responsabilità dell'affidatario e del contraente

Titolo II - LAVORI

- Art. 7 – Limiti di importo e modalità di assegnazione
- Art. 8 – Lavori d'urgenza
- Art. 9 – Lavori di somma urgenza
- Art. 10 – Garanzie
- Art. 11 – Piani di sicurezza
- Art. 12 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

Titolo III - FORNITURE E SERVIZI

- Art. 13 – Fasce di valore e modalità di assegnazione
- Art. 14 – Verifiche e regolare esecuzione

Titolo IV - NORME COMUNI

- Art. 15 – Ulteriori casi di assegnazione
- Art. 16 – Autofinanziamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
- Art. 17 – Soglie e normative di riferimento
- Art. 18 – Aggiornamenti

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito denominato “Codice”), l'affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, forniture, servizi, strumentali alle attività proprie dei settori speciali di cui al Libro III del Codice, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria come definita dalle norme vigenti in materia, che siano soggetti all'applicazione del Codice stesso secondo le norme di quest'ultimo.

2. Per l'individuazione dell'appartenenza di un contratto ai settori speciali, si fa riferimento alle indicazioni contenute nell'art. 146 del Codice e quelle contenute nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 28.01.2013 e nella richiamata sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2011.

3. Le procedure del presente Regolamento sono adottate al fine di garantire la qualità delle prestazioni e si ispirano primariamente ai principi di economicità, efficacia, tempestività, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

4. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale per le procedure ivi indicate. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Codice ed in generale alla disciplina vigente in materia.

5. In presenza di contratti misti, che comprendano lavori e/o forniture e/o servizi, si applicano le disposizioni dell'art. 14 del Codice, al fine di definirne la natura e la conseguente disciplina a cui risultano sottoposti.

6. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario, potrà essere frazionato artificialmente, al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi al ricorso a procedure di evidenza pubblica secondo le modalità definite dal Codice, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 58 del Codice.

7. Tutti gli importi di seguito richiamati si intendono definiti al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Il ricorso alle procedure di cui al presente Regolamento è consentito, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati e secondo le fasce di valore definite al successivo art. 7 per i lavori ed al successivo art. 13 per i servizi e le forniture. Per la classificazione dei contratti di lavori, servizi e forniture, si fa riferimento alle definizioni riportate nell'Allegato I.1 del Codice.

Art. 3 – Responsabile Unico del Progetto

1. La Società, in base al modello di organizzazione prescelto, individua un Responsabile Unico del Progetto per ogni procedura da eseguirsi, al quale sono demandati i compiti corrispondenti alle funzioni indicate all'art. 15 del Codice, limitatamente al rispetto di quelle norme alla cui osservanza la Società è soggetta.

2. Ove il Responsabile Unico del Progetto non sia stato espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al soggetto che ha promosso la richiesta di autorizzazione di spesa o che è tenuto a verificare la regolarità dell'esecuzione del contratto.

Art. 4 – Atti autorizzatori

1. Ogni procedura di cui al presente Regolamento è autorizzata con deliberazione dell'organo amministrativo secondo le modalità e i limiti previsti dalle vigenti procedure interne. Nel caso in cui sia successivo alla procedura di scelta del contraente, l'atto autorizzativo conterrà anche l'indicazione dell'affidatario nonché l'importo di affidamento.

Art. 5 – Criteri e forme delle procedure

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, a seconda del caso, può essere applicato il criterio di scelta del prezzo più basso, oppure quello alternativo dell'offerta economicamente più vantaggiosa – che richiede la previa determinazione di elementi di valutazione variabili – tenendosi conto della peculiare tipologia di opere, forniture e/o servizi di cui si necessita, e dei tempi a disposizione.

2. La procedura di consultazione di una pluralità di operatori economici allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose può essere adottata anche nel caso in cui non sia obbligatoria per il presente Regolamento.

3. I contratti sono conclusi in forma di scrittura privata, con spese contrattuali a carico dell'affidatario. Per importi contrattuali fino a 40.000,00 Euro si procederà con lettera commerciale, pertanto non saranno dovute le spese contrattuali. L'affidatario, prima dell'avvio della prestazione, deve dichiarare di accettare le norme contenute nel presente Regolamento, il quale viene reso pubblicamente accessibile mediante pubblicazione sul sito Internet della Società.

4. A tal fine, negli atti che si inviano al/ai concorrente/i va indicato esplicitamente l'obbligo di accettazione del Regolamento medesimo. L'accettazione dovrà avvenire o in sede di contratto o in altra forma scritta.

5. Il contratto mediante lettera è concluso alla data di ricevimento da parte della Società di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto stesso.

6. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti è autorizzato nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di subappalto. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formarne oggetto.

Art. 6 – Responsabilità dell'affidatario e del contraente

1. L'affidatario deve comunicare alla Società un recapito telefonico e/o un fax funzionanti e un indirizzo PEC, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte della Società medesima. L'affidatario deve comunicare, prima della stipulazione del contratto, il nominativo di un suo referente o responsabile tecnico, che dovrà essere presente nel luogo di esecuzione del contratto, qualora non conduca la prestazione personalmente.

2. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa contraente, il Responsabile Unico del Progetto applica gli strumenti di tutela previsti in contratto a garanzia della Società, previa contestazione scritta da parte della Società stessa degli addebiti mossi all'impresa. La Società può anche avvalersi, ove contrattualmente previsto, dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida. In tale caso l'impresa non verrà presa in considerazione per successivi affidamenti almeno per anni uno.

Titolo II - LAVORI

Art. 7 – Limiti di importo e modalità di assegnazione

1. Il presente Titolo disciplina l'assegnazione dei contratti di lavori e dei contratti misti riconducibili ai contratti di lavori ai sensi dell'art. 14 del Codice, aventi un valore inferiore o pari alla soglia comunitaria vigente.

2. I lavori da eseguire, in considerazione dell'importo, devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.

3. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi sia inferiore a 150.000,00 Euro, la Società può procedere ad affidamento diretto, anche mediante cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 comma 3 del presente Regolamento, con atto corredato da adeguata valutazione tecnica a motivazione della scelta effettuata (che risponda ai canoni di ragionevolezza, proporzionalità, logicità, non contraddittorietà) e contenente una dichiarazione di idoneità del contraente prescelto nonché di congruità del prezzo. Ai fini della valutazione di congruità del prezzo, il Responsabile Unico del Progetto può avvalersi di rilevazioni di prezzi di mercato e/o di prezzi pagati da altri enti per lavori della stessa o di analoga tipologia.

4. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi sia pari o superiore a 150.000,00 Euro e inferiore a 1.000.000,00 Euro, si procede nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Società a giudizio del Responsabile Unico del Progetto.

Quando l'importo dei lavori da eseguirsi sia pari o superiore a 1.000.000,00 Euro e inferiore alla soglia comunitaria vigente, si procede nel rispetto dei principi di cui sopra alla consultazione di almeno 10 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del Codice.

Agli avvisi relativi alle procedure negoziate deve essere garantita pubblicità sul sito Internet della Società per un periodo di almeno quindici giorni.

5. L'affidatario, in tutte le procedure di cui ai commi 3 e 4, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, da accertarsi mediante le dichiarazioni di cui al comma 6, nonché di idonei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria, da accertarsi nei modi indicati al comma 7. Di tali requisiti deve risultare evidenza oggettiva almeno prima del perfezionamento del contratto, e i relativi atti sono archiviati presso il Responsabile Unico del Progetto. Agli elenchi di operatori economici di cui al comma 4 tenuti dalla Società possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma. Tali elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, a cura del Responsabile Unico del Progetto che intende avvalersene.

6. Il possesso dei requisiti di idoneità morale è attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi nelle condizioni ostantive elencate negli artt. da 94 a 98 del Codice. Nelle procedure di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sarà cura della Società predisporre i relativi modelli di dichiarazioni da utilizzare in caso di partecipazione alle relative procedure da parte degli operatori precedentemente individuati.

7. Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria, si applicano gli artt. 167 e seguenti del Codice.

8. Per le assegnazioni di lavori di importo fino a 40.000,00 Euro, in considerazione del modesto valore economico e tenuto conto dell'esigenza di una maggiore speditezza delle procedure, il possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria viene presunto laddove l'affidatario sia un operatore conosciuto alla Società o comunque al mercato locale e il Responsabile Unico del Progetto non sia a conoscenza di atti o fatti che lascino ragionevolmente supporre che l'operatore non sia in possesso dei requisiti medesimi. Resta comunque ferma la facoltà per la Società di procedere in qualunque momento all'accertamento circa il possesso dei requisiti di cui trattasi.

9. In ogni caso l'affidatario ha l'obbligo di espressa accettazione del presente Regolamento, secondo quanto stabilito all'art. 5.

Art. 8 – Lavori d'urgenza

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal Responsabile Unico del Progetto o da un tecnico all'uopo incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Art. 9 – Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile Unico del Progetto e il tecnico incaricato, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile Unico del Progetto o dal tecnico incaricato.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

4. Il Responsabile Unico del Progetto, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Società, la quale provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del soggetto competente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 10 – Garanzie

1. L'impresa affidataria è tenuta a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, salve le maggiorazioni e riduzioni previste dall'art. 117, commi 1, 2 e 3, del Codice, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare, oppure qualora il corrispettivo sia previsto in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento, la Società ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione. In caso di consultazione di più operatori, tale esenzione andrà precisata nella lettera d'invito a presentare offerta.

2. Di norma, per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro, si prescinde dalla richiesta di garanzie fidejussorie, mentre la polizza specifica "all risks", solitamente richiesta per lavori superiori al predetto importo, può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa. Si prescinde inoltre dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale del progettista interno all'impresa.

Art. 11 – Piani di sicurezza

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale, previsto dal d.lgs. 09.04.2008, n. 81.

Art. 12 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

1. Per i lavori di cui al presente Titolo è prevista la tenuta della contabilità ispirandosi ai principi discendenti dal Codice e dal D.P.R. 207/2010, ove applicabile, in ogni caso prevedendo forme semplificate di contabilità anche nel rispetto del principio di proporzionalità. Il collaudo è normalmente eseguito attraverso la forma del Certificato di Regolare esecuzione.

2. In caso di lavori di importo non superiore a 40.000,00 Euro, il Certificato di Regolare esecuzione può essere sostituito dal visto, da parte del Responsabile Unico del Progetto, sulla fattura di saldo, previa necessarie verifiche, con il supporto dei referenti interni della Società, per accertare se i lavori eseguiti e fatturati corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi, e se l'esecuzione sia stata regolare.

3. E' compito del Responsabile Unico del Progetto documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto contrattuale, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi.

Titolo III - FORNITURE E SERVIZI

Art. 13 – Fasce di valore e modalità di assegnazione

1. Quando l'importo della fornitura e/o servizio da eseguirsi sia inferiore a 140.000,00 Euro, la Società può procedere ad affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 comma 3 del presente Regolamento, con atto corredato da adeguata valutazione tecnica a motivazione della scelta effettuata (che risponda ai canoni di ragionevolezza, proporzionalità, logicità, non contraddittorietà) e contenente una dichiarazione di idoneità del contraente prescelto nonché di congruità del prezzo. Ai fini della valutazione di congruità del prezzo, il Responsabile Unico del Progetto può avvalersi di rilevazioni di prezzi di mercato e/o di prezzi pagati da altri enti per forniture o servizi della stessa o di analoga tipologia.

2. Quando l'importo della fornitura e/o servizio da eseguirsi sia pari o superiore a 140.000,00 Euro e inferiore alla soglia comunitaria vigente, si procede nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Società. Anche la presente procedura viene svolta nel rispetto dei principi i cui all'art. 1 comma 3 del presente Regolamento e di essa deve risultare evidenza oggettiva. La lettera d'invito, oltre a quanto previsto nell'art. 5, contiene di norma: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità eventualmente previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni normative.

3. L'affidatario, nelle procedure di cui ai commi 1 e 2, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, da accertarsi mediante le dichiarazioni di cui al comma 4, nonché di idonei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria, da accertarsi nei modi indicati al comma 5. Di tali requisiti deve risultare evidenza oggettiva almeno prima del perfezionamento del contratto, e i relativi atti sono archiviati presso il Responsabile Unico del Progetto. Agli elenchi di operatori economici di cui al comma 2 tenuti dalla Società possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma. Tali elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, a cura del Responsabile Unico del Progetto che intende avvalersene.

4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale è attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi nelle condizioni ostative elencate negli artt. da 94 a 98 del Codice. Nelle procedure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sarà cura della Società predisporre i relativi modelli di dichiarazioni da utilizzare in caso di partecipazione alle relative procedure da parte degli operatori precedentemente individuati.

5. Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria, si applicano gli artt. 167 e seguenti del Codice.

6. Agli avvisi relativi alle procedure del comma 2, deve essere garantita pubblicità sul sito Internet della Società per un periodo di almeno quindici giorni.

7. Di norma, per le assegnazioni di forniture e/o servizi di importo fino a 40.000,00 Euro, si prescinde dalla richiesta di garanzie fidejussorie. In considerazione del modesto valore economico e tenuto conto dell'esigenza di una maggiore speditezza delle procedure, il possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico- finanziaria viene presunto laddove l'affidatario sia un operatore conosciuto alla Società o comunque al mercato locale e il Responsabile Unico del Progetto non sia a conoscenza di atti o fatti che lascino ragionevolmente supporre che l'operatore non sia in possesso dei requisiti medesimi. Resta comunque ferma la facoltà per la Società di procedere in qualunque momento all'accertamento circa il possesso dei requisiti di cui trattasi.

8. In ogni caso l'affidatario ha l'obbligo di espressa accettazione del presente Regolamento, secondo quanto stabilito all'art. 5.

Art. 14 – Verifiche e regolare esecuzione

1. L'esecuzione delle forniture e/o dei servizi assegnati a norma del presente Regolamento è seguita dal Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 3.

2. Le relative fatture, prima di essere ammesse al pagamento, sono sottoposte alle necessarie verifiche secondo le procedure aziendali correnti per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi, e se l'esecuzione sia stata regolare.

3. La verifica di conformità è normalmente eseguita attraverso la forma del Certificato di Regolare esecuzione. In caso di servizi o forniture di importo non superiore a 40.000,00 Euro, si applica il comma 2 dell'art. 12 del presente Regolamento.

Titolo IV - NORME COMUNI

Art. 15 – Ulteriori casi di assegnazione

1. Ferma restando la facoltà di ricorrere anche alle altre procedure indicate nei precedenti Titoli, la Società potrà ricorrere ad assegnazione diretta di contratti di lavori, di servizi e/o di forniture d'importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria nei seguenti casi, o comunque in casi riconducibili ai principi espressi dall'art. 158 del Codice:

a) quando, in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'assegnazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per gli appalti successivi che perseguano questi scopi;

c) quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; 3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per la Società i tempi richiesti dalle altre procedure concorrenziali di cui al presente Regolamento non possano essere rispettati; le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili alla Società;

e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la Società ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

g) nel caso di appalti di lavori o servizi che consistano nella ripetizione di lavori o servizi simili affidati dalla Società all'impresa titolare del primo appalto, purché i nuovi lavori o servizi siano conformi a un progetto di base, aggiudicato con un appalto in seguito

all'indizione di una gara; la possibilità di ricorrere a questa procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo appalto e, ai fini dell'art. 14 del Codice, la Società tiene conto dell'importo complessivo previsto per i lavori o servizi successivi;

h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

j) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;

k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe.

Art. 16 – Autofinanziamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC)

1. Le procedure del presente Regolamento sono integrate dalle disposizioni in tema di autofinanziamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC), in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e sulla base delle apposite deliberazioni annuali dell'Autorità medesima.

Art. 17 - Soglie e normativa di riferimento

1. Le soglie di cui all'art. 14 del Codice sono adeguate con il meccanismo previsto dal comma 3 del medesimo articolo. Pertanto gli importi saranno quelli in vigore al momento dell'acquisto di beni e servizi.

2. Per tutto quanto non stabilito nel presente Regolamento si fa riferimento, in quanto compatibile, al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Art. 18 Aggiornamenti

1. Ogni intervento normativo del Codice incidente sul presente Regolamento o sulle materie dallo stesso disciplinate si intende automaticamente recepito e costituisce integrazione e/o modifiche del medesimo.